

# **Ordinanza del DFE sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)**

**Modifica del 27 agosto 2008**

---

*Il Dipartimento federale dell'economia  
ordina:*

I

L'ordinanza del 16 maggio 2007<sup>1</sup> sui controlli OITE è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 39 capoverso 1 e 52 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>2</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE);

visto l'articolo 7 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>3</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi;

visti gli articoli 3 capoverso 2 e 10 capoverso 5 dell'ordinanza del 27 agosto 2008<sup>4</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA);

visto l'articolo 5 dell'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>5</sup> concernente l'importazione di animali da compagnia,

*Art. 5a* Importazione e transito soggetti a oneri particolari

I prodotti animali di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a OITPA ai quali al momento dell'importazione si applicano oneri particolari secondo l'articolo 8 capoversi 2–4 OITPA sono elencati nell'allegato 3.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 3 conformemente alla versione qui annessa.

<sup>1</sup> RS 916.443.106

<sup>2</sup> RS 916.443.10

<sup>3</sup> RS 916.443.12

<sup>4</sup> RS 916.443.13

<sup>5</sup> RS 916.443.14

III

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2008.

27 agosto 2008

Dipartimento federale dell'economia:

Doris Leuthard

*Allegato 3*  
(art. 5a)

## **Prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari**

I prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari secondo l'articolo 8 capoversi 2–4 OITPA sono prodotti per i quali è indispensabile uno dei seguenti certificati:

1. certificato secondo il modello dell'allegato X capitolo 16 del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002<sup>6</sup> recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano [Regolamento (CE) n. 1774/2002] per l'importazione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina d'ossa), di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o di zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti;
2. certificato secondo il modello dell'allegato X capitolo 3D del Regolamento (CE) n. 1774/2002 per l'importazione di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale con cui nutrire animali da pelliccia allevati;
3. certificato secondo il modello dell'allegato X capitolo 3F del Regolamento (CE) n. 1774/2002 per l'importazione di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia;
4. certificato secondo il modello dell'allegato X capitolo 8 del Regolamento (CE) n. 1774/2002 per l'importazione di sottoprodotti animali destinati alla fabbricazione di prodotti tecnici;
5. certificato secondo il modello dell'allegato X capitolo 10B del Regolamento (CE) n. 1774/2002 per l'importazione di grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici;
6. certificato secondo il modello dell'allegato X capitolo 14A del Regolamento (CE) n. 1774/2002 per l'importazione di derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici;
7. certificato secondo il modello dell'allegato X capitolo 14B del Regolamento (CE) n. 1774/2002 per l'importazione di derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare come mangimi o a scopi tecnici;

<sup>6</sup> GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1, modificato dal R (CE) n. 829/2007 della Commissione, del 28 giu. 2007, che modifica gli All. I, II, VII, VIII, X e XI del R (CE) n. 1774/2002.

8. certificato secondo il modello dell'allegato X capitolo 4C del Regolamento (CE) n. 1774/2002 per l'importazione di prodotti sanguigni destinati ad usi tecnici, ad eccezione del siero di equidi e dei prodotti intermedi di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione.